



REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI SEGRETARI REGIONALI





1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 28.3. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, determina le caratteristiche principali del processo di nomina del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Segretario Generale") e dei Segretari dei Comitati Regionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Segretari Regionali"), e ne disciplina le modalità di selezione e gestione della fase di reclutamento in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto dell'Associazione, al Codice Etico e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.



TITOLO I – DEL SEGRETARIO GENERALE

2. CRITERI GENERALI DI NOMINA

- 2.1 I processi di selezione, gestione della fase di reclutamento del Segretario Generale si ispirano ai seguenti criteri:
- a. trasparenza delle procedure di reclutamento e selezione in termini di snellezza, tempestività e valorizzazione delle capacità e dei meriti;
 - b. premialità in base alle competenze e alla perfetta comprensione delle esigenze dell'Associazione;
 - c. valorizzazione delle professionalità già presenti in ruoli apicali all'interno dell'Associazione;
 - d. pari opportunità in ottica di arricchimento professionale.

3. SELEZIONE DEL PERSONALE

- 3.1 Fatto salvo quanto disposto dallo Statuto, verificata l'assenza nei ruoli apicali interni di personale con comprovata esperienza e qualificata professionalità di direzione e coordinamento cui conferire l'incarico, la nomina del Segretario Generale avviene mediante selezione esterna per titoli e/o colloqui, volta alla verifica della professionalità richiesta rispetto alla posizione.
- 3.2 La selezione esterna avviene previa pubblicazione di un avviso sul sito dell'Associazione.
- 3.3 L'Associazione si riserva la facoltà di dare, a propria discrezione, ulteriore pubblicità al processo di selezione attraverso comunicazione istituzionale a mezzo stampa o attraverso portali di selezione del personale, previa verifica della disponibilità economica.
- 3.4 Le procedure di selezione sono svolte con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e la celerità dell'espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
- 3.5 Possono accedere alle candidature mediante selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a. cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge;
 - b. maggiore età;
 - c. idoneità fisica all'impiego;
 - d. godimento dei diritti civili e politici.
- 3.6 I candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali di cui ai precedenti commi, i seguenti requisiti minimi specifici per la posizione:
- a. possesso di laurea specialistica o magistrale;
 - b. esperienza in Associazioni o pubbliche amministrazioni o NGO o imprese operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e dell'emergenza, per un periodo di almeno cinque anni;
 - c. esperienza di *management* di imprese/associazioni/organizzazioni con almeno 250 dipendenti, negli ultimi cinque anni e per un minimo di due anni;



- d. precedenti responsabilità di bilanci di imprese/associazioni/organizzazioni per un valore di almeno dieci milioni di fatturato;
- e. comprovata esperienza professionale di direzione di strutture/organizzazioni/imprese nell'ambito sociale o sanitario o dell'emergenza o della protezione civile;
- f. aver ricoperto, per un periodo di almeno dieci anni, ruoli o incarichi di responsabilità in Italia o all'estero presso enti pubblici o privati;
- g. conoscenza della normativa italiana sul Terzo settore e/o dei principi concernenti l'organizzazione, i compiti e l'ordinamento della Croce Rossa Italiana e del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- h. la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

4. AVVISO DI SELEZIONE

4.1 L'avviso di selezione esterna deve contenere:

- a. il profilo professionale del Segretario Generale così come indicato nello Statuto e nel Regolamento relativo;
- b. i requisiti di ammissione;
- c. i titoli preferenziali;
- d. il C.C.N.L. applicato;
- e. la sede di lavoro;
- f. il termine perentorio di invio della domanda di selezione;
- g. i criteri di valutazione;
- h. la società di ricerca di *executive manager* incaricata della selezione.

4.2 Le modifiche degli avvisi e/o eventuali integrazioni sono rese note con le medesime modalità descritte nei punti precedenti.

5. ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

5.1 Il Presidente Nazionale, anche ricorrendo all'ausilio di una società esterna incaricata specializzata nella ricerca e selezione di manager e dirigenti, individua una c.d. "short list" di un numero di tre candidati selezionati sulla base dei criteri sopra indicati, da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva scelta e la conseguente nomina.

5.2 Il Presidente Nazionale effettua la valutazione dei candidati da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità sotto elencate:

- a. verifica della sussistenza dei requisiti minimi di ammissione;
- b. analizza i *curricula* e sulla base del contenuto effettua una prima selezione di candidati secondo le modalità previste dall'avviso di selezione.

5.3 Esperita la procedura di selezione, il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ambito dei tre candidati proposti, nomina il Segretario Generale e dà mandato agli uffici preposti di stipulare il contratto individuale di lavoro.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI SEGRETARI REGIONALI

Revisione 2 del 12 maggio 2021



Croce Rossa Italiana

6. RICORSO ALLE GRADUATORIE

- 6.1 Non è ammesso il ricorso alle graduatorie di selezione, ma in caso di utilizzo di società esterna di selezione, è fatto obbligo di consegnare tutto il materiale relativo al processo valutativo e di selezione all'Associazione.



TITOLO II – DEI SEGRETARI REGIONALI

7. CRITERI GENERALI DI NOMINA

7.1 I processi di selezione, gestione della fase di reclutamento dei Segretari Regionali si ispirano ai seguenti criteri:

- e. trasparenza delle procedure di reclutamento e selezione in termini di snellezza, tempestività e valorizzazione delle capacità e dei meriti;
- f. premialità in base alle competenze e alla perfetta comprensione delle esigenze dell'Associazione;
- g. valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno dell'Associazione;
- h. pari opportunità in ottica di arricchimento professionale.

8. IL SEGRETARIO REGIONALE

8.1 Il Segretario Regionale, con assunzione di responsabilità di mezzi e di risultato, sovrintende lo svolgimento della direzione di una struttura decentrata caratterizzata da un grado di autonomia gestionale ed organizzativa medio elevato. In particolare, il Segretario Regionale è responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività lavorativa e/o professionale in favore del Comitato Regionale; conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e, seguendo le direttive del Presidente Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale, vigila sulla osservanza di quanto da essi impartito ed esercita i compiti ad egli attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge.

9. REQUISITI PER L'INCARICO

9.1 L'incarico di Segretario Regionale può essere conferito al solo personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, che abbia positivamente superato il periodo di prova, e che sia inquadrato nella categoria non inferiore alla D del CCNL CRI, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. In via prioritaria, laurea e pregressa esperienza in ruoli manageriali, comprovabile anche con la pregressa iscrizione in albi professionali pertinenti con le funzioni assegnate, ovvero, in via secondaria, diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e pregressa esperienza nel ruolo non inferiore a mesi diciotto;
- b. Esperienza lavorativa pregressa maturata nell'Associazione ovvero presso altri datori di lavoro, pubblici o privati, che richiedano significativo grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- c. Capacità di gestire gruppi di lavoro, progetti e relativi budget di spesa.

10. CONFERIMENTO, DURATA E REVOCA DELL'INCARICO DI SEGRETARIO REGIONALE

10.1 L'incarico è conferito previa valutazione comparativa, tra i dipendenti dell'Associazione, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.1.

10.2 L'iter di individuazione del Segretario Regionale è curato dal Segretario Generale a norma dell'art. 36 del vigente Statuto CRI mediante emanazione di apposito avviso



esplorativo interno. Il Segretario Generale con apposito provvedimento può determinare l'istituzione di una specifica Commissione con il compito di valutare il possesso dei requisiti, secondo le modalità previste dall'avviso.

- 10.3 Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, il Segretario Generale ne approva i lavori e trasmette gli esiti al Consiglio Direttivo Regionale ai fini della nomina di Segretario Regionale. È facoltà del Consiglio Direttivo Regionale convocare i soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l'incarico di Segretario Regionale per un colloquio conoscitivo e di approfondimento. La delibera del Consiglio Direttivo Regionale viene trasmessa al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e al Segretario Generale. Il Segretario Generale provvede alla stipula del relativo incarico.
- 10.4 Il Segretario Regionale resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Regionale che l'ha nominato, salvo revoca.
- 10.5 Alla scadenza dell'incarico, il Segretario Regionale continua a svolgere le funzioni relative all'incarico fino a quando non intervenga una nuova nomina.
- 10.6 L'incarico può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, oltre che per intervenuti mutamenti organizzativi o processi di riorganizzazione anche in conseguenza di valutazione negativa dell'operato del Segretario Regionale. La revoca o la cessazione dall'incarico comportano la perdita del relativo trattamento economico.

11. SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA

- 11.1 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Regionale le funzioni possono essere svolte da altro Segretario Regionale ovvero da altro personale avente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento. In caso di impossibilità, il ruolo è ricoperto dal Segretario Generale.
- 11.2 In caso di assenza superiore a tre mesi, che comporti la sospensione del trattamento economico per l'incarico di Segretario Regionale, questo può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale secondo quanto previsto dal primo comma nonché in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione della Croce Rossa Italiana.

12. SELEZIONE ESTERNA

- 12.1 Qualora l'avviso esplorativo andasse deserto ovvero nel caso in cui si sia verificata l'assenza, tra le disponibilità pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per l'incarico da attribuire, il Segretario Generale indice un avviso di selezione esterna.



TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

13. REGOLAMENTAZIONE DI SINGOLI ISTITUTI

- 13.1 In caso di assegnazione dell'incarico di Segretario Generale e/o Regionale a personale esterno, il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato che, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, espliciti: a) tutti gli aspetti ed i contenuti afferenti ai compiti attribuiti; b) le ipotesi di incompatibilità; c) la durata dell'incarico, non oltre il mandato del Consiglio Direttivo Regionale; d) la retribuzione; e) quant'altro connesso e conseguente all'incarico, nel rispetto della vigente normativa, ivi compresa la previsione della facoltà di revoca dell'incarico e di recesso dallo stesso.
- 13.2 In caso di assegnazione dell'incarico di Segretario Generale e/o Regionale a personale interno il rapporto di incarico viene regolato mediante apposito addendum contrattuale con espressa previsione della durata dell'incarico e il relativo trattamento indennitario connesso all'esercizio delle funzioni di Segretario Regionale e quant'altro connesso e conseguente all'incarico, nel rispetto della vigente normativa, ivi compresa la previsione della facoltà di revoca dell'incarico e di recesso dallo stesso.
- 13.3 L'Associazione si riserva la facoltà di attribuire l'incarico di curare il processo di ricerca e selezione, o parte di esso, a società esterna specializzata.
- 13.4 Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione nei riguardi di Comitati Regionali dotati di autonomia giuridica, per i quali la designazione e il conferimento degli incarichi apicali è rimessa ad apposita regolamentazione interna al Comitato stesso con relativi oneri a carico di quest'ultimo.
- 13.5 Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente Regolamento e disposizione incompatibile.
- 13.6 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle altre disposizioni regolamentari e normative pro tempore vigenti in materia.
- 13.7 Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del competente organo.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI SEGRETARI REGIONALI

Revisione 2 del 12 maggio 2021



Croce Rossa Italiana

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	28 maggio 2016	<i>Approvazione</i>
1	23 settembre 2016	<i>Prima revisione</i>
2	12 maggio 2021	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>